

## DL 95/2025: UN “DECRETO ECONOMIA” CHE È SOLO UN CONTENITORE VUOTO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 giugno, il **decreto-legge n. 95 del 2025**, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, è stato approvato il 31 luglio dal Senato con un voto di fiducia ed ora allo stesso modo, il 6 agosto, dalla Camera dei deputati.

Denominato “**decreto economia**”, questo provvedimento non contiene invece **nessuna iniziativa dal punto di vista della programmazione economica**: nulla che riguardi l’industria, nulla che affronti la questione dei salari, nulla che delinei la direzione da prendere rispetto alla risposta urgente da dare sui dazi.

La verità sconsolante è che siamo di fronte ad un altro, **ennesimo, decreto-legge omnibus**, firmato da dodici Ministri e contenente venti articoli che si occupano delle cose più disparate. Ne ha elencate alcune, per restituire il senso dell’insufficienza di questo decreto, la deputata del PD-IDP Silvia Roggiani nel corso della sua dichiarazione di voto sulla fiducia: “garanzia per la prima casa, TPL, le startup, l’internazionalizzazione, il Terzo settore... anche cose incredibili che nulla c’entrano: l’accantonamento per le prestazioni dermatologiche, la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’UNESCO, il sostegno al teatro di Vogogna”.

Si tratta quindi di un **insieme generico, eterogeneo e confuso di misure che non incidono** affatto sui nodi che invece andrebbero sciolti per rilanciare la crescita economica del Paese e che **nemmeno si pone lontanamente il problema di come affrontare la questione più urgente** del momento, quella, come detto, dei **dazi**. Insomma, **un contenitore vuoto**.

D’altro canto è **dall’inizio della legislatura**, è da oltre mille giorni, che il governo non riesce ad andare oltre il varo di una serie di **provvedimenti patchwork**, con solo dei **piccoli aggiustamenti** e molto spesso con **misure molto discutibili che non risolvono situazioni complesse ma finiscono per aggravarle**, oppure che si è costretti a ritirare in corso d’opera.

Anche in questo caso è solo **grazie al Partito Democratico e alle opposizioni** che nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta **qualche misura positiva**, come l’emendamento che ha individuato in ulteriori 30 milioni di euro l’investimento per l’**acquisto della casa per le giovani generazioni**, come le risorse sulla **povertà** e le norme per

*l'associazionismo e il volontariato, utili anche per quello che riguarda la gestione del welfare nella comunità degli enti locali.*

*Il provvedimento però resta molto distante dagli obiettivi reali sui quali si dovrebbe lavorare, se solo ci fosse la capacità di leggere le condizioni economiche nelle quali versa il Paese.*

*Come ha ben riassunto nella sua dichiarazione di voto finale la [deputata del PD-IDP Cecilia Guerra](#), per motivare il nostro voto convintamente contrario “il titolo giusto per questo decreto è ‘mescidanza’... mescolanza di tanti componenti che non crea però un nuovo elemento... una miscela di piccole somme senza alcuna prospettiva, nessuna visione progettuale, nessun amalgama che faccia sperare anche solo in prime risposte per questa fase critica del Paese”.*

*Detto tutto ciò, ecco le **principali misure** contenute nel decreto.*

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” (approvato dal Senato) [AC 2551](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnazione alla V Commissione Bilancio.*

## **CAPO I – RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA CARCERARIA, PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, E MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURA**

### **Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 1, co. 1)**

Previste disposizioni volte a consentire l'utilizzo del **Fondo per l'avvio di opere indifferibili**.

### **Anticipazioni di liquidità per interventi PNRR finanziati anche dal Fondo opere indifferibili (art. 1, co. 2)**

Si integra la disciplina delle **anticipazioni di cassa** a favore dei **soggetti attuatori di progetti PNRR**, prevista dall'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, disponendo che le Amministrazioni centrali titolari, tenute ad assicurare la **liquidità** necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, nel provvedere ai trasferimenti di risorse devono tener conto anche della **quota assegnata a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**. Le stesse Amministrazioni devono, inoltre, comunicare alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli

interventi, le quote delle risorse del Fondo non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità dello stesso Fondo.

### **Modifica alla disciplina del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, co. 3)**

Si interviene sulla disciplina riguardante il **Fondo** da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, **per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese**. Si prevede che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, tali risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dei Ministri interessati.

### **Interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 1, co. 3-bis e 3-ter)**

Si introduce un nuovo comma all'art. 26 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 15 luglio 2022, che disciplina disposizioni urgenti in materia di **appalti pubblici di lavori**.

### **Potenziamento del sistema infrastrutturale (art. 2, co. 1)**

Previste disposizioni per il **potenziamento del sistema infrastrutturale**. In particolare, modificando l'art. 58, co. 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, si prevede che una quota delle risorse del **Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche** venga trasferita quanto a 23 milioni di euro per il 2025 a favore del Comune di **Venezia** per il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 29 novembre 1984, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e quanto a 10 milioni di euro per il 2025 e 11 milioni di euro per il 2026, a favore degli interventi di realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei Comuni di **Porto Empedocle, Trapani, Gela**, assegnati con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024.

### **Risorse per l'edilizia penitenziaria (art. 2, co. 2)**

Al fine di far fronte alla grave situazione di **sovraffollamento degli istituti penitenziari**, incrementa le **risorse** destinate al **piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria**.

### **Diga foranea del porto di Genova (art. 2, co. 3)**

Stanziati 50 milioni di euro per il 2026 e 92,8 milioni di euro per il 2027 per l'avvio dei lavori della fase B della **diga foranea di Genova**.

## **Fondo regionale di protezione civile (art. 2, co. 4-7)**

Previsto un finanziamento del **Fondo regionale di protezione civile** pari **20 milioni di euro per il 2025.**

## **Risorse per lo sport (art. 2, co. 8)**

Autorizzata la spesa di **228,24 milioni per il 2025** da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di **sport**.

## **Fondo nazionale per la rigenerazione urbana (art. 2, co. 9)**

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il **“Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana”**.

## **Utilizzo proventi sanzioni Codice della strada (art. 2, co. 9-bis)**

Prevista una particolare destinazione per i **proventi delle sanzioni del Codice della strada**: per gli anni 2025 e 2026 le Province e le Città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, potranno utilizzare le quote di propria competenza per il finanziamento delle spese relative alla **rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade** ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

## **Comunità estive per bambini e per anziani (art. 2, co. 9-ter e 9-quater)**

Autorizzata una spesa massima di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di **comunità estive per bambini e per anziani**, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

## **Attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile in occasione del Giubileo dei giovani (art. 2, co. 10)**

Si attribuisce al **Capo del Dipartimento di protezione civile** un **potere di coordinamento e di ordinanza**, con facoltà di deroga rispetto all'ordinamento vigente, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con la **celebrazione del Giubileo dei giovani**, dal 28 luglio al 4 agosto 2025.

## **Interventi di edilizia e acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali da parte delle istituzioni AFAM (art. 2, co. 10-bis)**

Incrementata di 11 milioni per il 2025 l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di **interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali** di

particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

### **Strutture impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (art. 2, co. 10-ter)**

Autorizzata la spesa complessiva di 640 mila euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del **Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico** (PNISSI).

### **Proroga dell'operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” (art. 2-bis)**

Prorogata l'operatività della società **“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”** al 31 dicembre 2033.

### **Trasporto rapido di massa e manutenzione stradale delle Province e Città metropolitane (art. 3)**

Si introduce e si disciplina il **Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa** e gestisce le risorse destinate a finanziare gli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane**.

### **In materia di medie opere (art. 3-bis)**

Introdotte modifiche alla **disciplina** delle cosiddette **medie opere**, introdotta dalla Legge di bilancio 2019, relativamente: all'utilizzo delle risorse destinate allo scorimento della graduatoria del 2023 ma non utilizzate; all'eliminazione della penalizzazione prevista in assenza di determinati strumenti di pianificazione; ai documenti contabili da trasmettere alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo; al termine di fine lavori; al termine per l'alimentazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione; ai casi di revoca delle risorse; al termine di non revocabilità dei contributi relativi all'annualità 2022, nonché ai termini per l'avvio degli interventi da parte dei comuni in situazione di dissesto finanziario o di riequilibrio finanziario pluriennale.

### **Zone colpite dagli eventi sismici (art. 4, co. 1)**

Prorogato il termine di operatività degli **Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere**.

### **Disposizioni su “Casa Italia” (art. 4, co. 1-bis e 1-ter)**

Si disciplinano, rispettivamente, l'ambito di applicazione delle funzioni svolte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il **dipartimento “Casa Italia”**, per la

ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, e le modalità di trasferimento di personale da amministrazioni pubbliche al dipartimento “Casa Italia”.

## Benefici fiscali per interventi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016 (art. 4, co. 2)

Si stabilisce che per gli interventi effettuati nei **Comuni** dei territori colpiti da **eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** a partire dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la **detrazione per gli incentivi fiscali** anche per le **spese sostenute nel 2026**, nella misura del **110%**, esclusivamente in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione di un credito d'imposta invece dell'utilizzo diretto della detrazione spettante.

## Cessioni di crediti fiscali - deroghe eventi sismici (art. 4, co. 3 e 4)

Si stabilisce che la **deroga al blocco dello sconto in fattura** previsto dal **Superbonus 110%** opera anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi effettuati nei **Comuni** dei territori colpiti da **eventi sismici** verificatisi nelle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** a partire dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

## Proroga delle agevolazioni per la Zona franca urbana Sisma Centro Italia (art. 4, co. 5)

Prorogata l'operatività di alcune **esenzioni fiscali e contributive** disposte a favore delle **imprese** ubicate all'interno della **Zona franca** istituita nei **Comuni del Centro Italia** colpiti dal **sisma del 2016**, che abbiano subito in conseguenza di questo una riduzione di fatturato.

## Proroga Tavolo tecnico sisma Sicilia 1990 (art. 4, co. 5-bis)

Prorogati fino al 31 dicembre 2025 i lavori del **Tavolo tecnico**, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la verifica dell'attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal **sisma del 13 e 16 dicembre 1990**, che ha interessato le **province di Catania, Ragusa e Siracusa** della regione Sicilia.

## Recupero della Casa Teatro nel Comune di Vogogna (art. 4-bis)

Si stabilisce che le risorse pari a 300 mila euro, stanziate per il 2024 a favore del **Comune di Vogogna** per finanziare alcuni interventi nell'ambito di attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), potranno essere utilizzate anche per l'intervento di recupero della **Casa del Teatro**, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della stessa strategia nazionale delle aree interne.

## Risorse finanziarie per alcuni IRCCS per prestazioni in ambito dermatologico (art. 5, co. 1 e 2)

Previsto, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027 a favore di **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)**, pubblici o privati e titolari dell'accreditamento sanitario, per l'erogazione di **prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico**. Si demanda a un decreto del Ministro della Salute, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'individuazione delle strutture rientranti nel finanziamento in oggetto.

## Finanziamento per specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA (art. 5, co. 2-bis e 2-ter)

Si estende a ciascun anno del triennio 2025-2027 l'accantonamento di risorse, a valere sul Fondo sanitario nazionale, per la realizzazione di specifici obiettivi riguardanti **attività di ricerca, assistenza e cura** relativi al **miglioramento dell'erogazione dei LEA**. Le risorse per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono pari a 42 milioni di euro. I finanziamenti riguardano strutture, anche private accreditate, eroganti prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, e strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

## Rifinanziamento APE sociale (art. 5, co. 3 e 4)

Incrementata l'autorizzazione di spesa relativa all'istituto di pensionamento anticipato denominato **APE sociale** per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028.

## Risorse finanziarie relative al Terzo settore (art. 5, co. 5 e 6)

Si prevede un incremento, pari a 10 milioni di euro per il 2025, della dotazione del **Fondo per il finanziamento di attività di interesse generale**, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del **Terzo settore**. Si incrementa di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028 lo stanziamento previsto per le attività di controllo sugli enti del Terzo settore, svolte da parte delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il volontariato.

## Fondo di garanzia per le PMI - Sezione enti Terzo settore (art. 5, co. 7)

Si incrementa di 10 milioni di euro la sezione speciale del **Fondo di garanzia per le PMI** dedicata agli enti del **Terzo settore**.

## **Differimento decorrenza dell'applicazione al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di alcuni criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua (art. 5, co. 7-bis)**

Si differisce dal 2024 al 2027 la decorrenza dell'estensione al **Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale** dei criteri di rendicontazione e di erogazione della nuova dotazione annua. In base a tali criteri: l'erogazione delle risorse spettanti in ciascun anno a ogni ente territoriale è preceduta dalla rendicontazione sull'avvenuta liquidazione ai beneficiari di almeno il 75 per cento delle omologhe risorse trasferite nel secondo anno precedente; le eventuali somme – relative alla seconda annualità precedente – non rendicontate devono comunque essere oggetto di rendiconto prima dell'erogazione relativa all'anno ancora successivo.

## **Ampliamento della rete Inail nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca (art. 5-bis)**

Si prevede che l'**Inail**, tenuto conto delle sue competenze nel , della  e della  e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, possa partecipare alla costituzione di soggetti non profit operanti nella gestione di presidi ospedalieri.

## **Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli (art. 6)**

Si prevede per il 2025, a determinate condizioni, una forma di **integrazione al reddito** per le **lavoratrici madri**, dipendenti o autonome, **con due o più figli**, in sostituzione, esclusivamente per lo stesso anno, dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle lavoratrici madri, esonero già previsto (ma non ancora attuato) a decorrere dallo stesso anno e di cui ora viene differita la decorrenza al 2026. Per quanto riguarda specificamente le madri **con tre o più figli**, la forma di integrazione al reddito riguarda le lavoratrici, dipendenti o autonome, con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; tale esclusione è posta in quanto, per il 2025 (così come anche per il 2026), resta operante, per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, l'esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico.

L'integrazione al reddito è riconosciuta, su domanda, dall'Inps, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40 mila euro su base annua; quest'ultima condizione è identica a quella posta per l'esonero contributivo parziale, esonero oggetto, come detto, di differimento al 2026, mentre per l'esonero contributivo integrale non sussistono condizioni relative al reddito. L'integrazione al reddito è riconosciuta fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o del diciottesimo anno nel caso specifico di madre con tre o più figli.

## **Modifiche alla disciplina sul buono per asili nido e per forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche (art. 6-bis)**

Modificata la disciplina sul **buono per il pagamento di rette** relative alla frequenza di **asili nido, pubblici e privati**, e per le forme di **supporto domiciliare per bambini** aventi meno

di tre anni di età e affetti da **gravi patologie croniche**. Si introduce una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – per specificare che, con riferimento alla tipologia di buono per la frequenza di asili nido, pubblici e privati, questi sono costituiti da tutti i servizi educativi per l'infanzia, ad esclusione della seguente tipologia: “centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore”, offrendo un “contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità”, e che non prevedono il servizio di mensa e che consentono una frequenza flessibile. Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per i benefici in oggetto, presentata all'Inps dal genitore ed accolta, produce effetti anche per gli anni successivi (quindi, con decorrenza dall'anno 2027), previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

### **Incremento Fondo garanzia prima casa (art. 6-ter)**

Incrementate di 30 milioni di euro per il 2025 le risorse del **Fondo di garanzia per la prima casa**, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### **In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6-quater)**

Introdotta una norma di interpretazione autentica che, con riferimento alle **cooperative sociali**, alle **organizzazioni di volontariato della protezione civile** e ai **volontari della Croce Rossa Italiana**, esclude che i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato siano equiparati al datore di lavoro o al dirigente al fine dell'adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**.

## **CAPO II – MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE**

### **Ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici (art. 7)**

Si modifica la disciplina relativa alle **quote di ripiano** dovute dalle aziende produttrici dei **dispositivi medici** in caso di **sforamento del tetto di spesa regionale** previsto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (cosiddetto *payback*). In particolare, si riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende produttrici di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, a favore delle Regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Si prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunichino al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrice di dispositivi medici; in caso di inadempimento del pagamento da parte delle aziende fornitrice, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole Regioni e

Province autonome, anche per il tramite degli enti del Servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare. Infine tra le altre cose si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per il 2025, che si aggiunge al Fondo già esistente, nello stato di previsione del MEF, con dotazione di 1.085 milioni di euro per il 2023, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.

### **Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (art. 8)**

Disposta la proroga dal 1° luglio 2025 al **1° gennaio 2026** della data di entrata in vigore dell'**imposta sul consumo delle bevande edulcorate** (cosiddetta “**Sugar Tax**”).

### **Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta (art. 9)**

Si dispone la riduzione **dal 10 per cento al 5 per cento** dell'**aliquota IVA** applicabile per la **compravendita di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione**. Conseguentemente si preclude l'applicazione del regime del margine, secondo il quale l'IVA è applicata dal soggetto passivo rivenditore solo sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione ed accessorie, per la cessione di tali beni usati, qualora il soggetto passivo-rivenditore li abbia acquistati o importati con aliquota IVA ridotta. Pertanto, con tali disposizioni, viene definita l'alternatività tra regime del margine ed applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5 per cento) per le cessioni ed importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

### **In materia di tempestività pagamento imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (art. 9-bis)**

Si stabilisce che si considera **tempestivo il pagamento**, in unica soluzione o della prima rata, dell'**imposta sostitutiva** che i soggetti aderenti al **concordato preventivo biennale** (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i **cinque giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025**. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti da parte dell'Agenzia delle entrate.

### **Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR (art. 10, co.1)**

Si modifica in più punti il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 129 del 2024 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai **mercati delle cripto attività**.

## **In materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (art. 10, co. 1-bis)**

Introdotte modifiche al decreto legislativo n. 125 del 2024 sull'attuazione di alcune direttive europee in materia di **rendicontazione societaria di sostenibilità**. Le modifiche riguardano gli obblighi posti in capo alle piccole e medie imprese quotate; i compiti del revisore o della società di revisione in relazione alle informazioni contenute nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"; i termini temporali per l'applicazione delle norme del decreto legislativo di cui sopra, in base al soggetto tenuto alla rendicontazione di sostenibilità; il termine per la conduzione di taluni compiti di studio affidati al MEF e alla Consob.

## **Modifiche al decreto-legge n. 237 del 2016 in materia di tutela del risparmio nel settore creditizio (art. 10, co. 1-ter)**

Apportate alcune modifiche alla disciplina delle **contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale** al fine di legarne gli importi e i riferimenti temporali al richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 da parte del Fondo di risoluzione unico.

## **Segreteria antiusura e abrogazioni (art. 10, co. 1-quater e quinquies)**

Prevista l'istituzione della **Segreteria antiusura** a supporto dell'attività della commissione incaricata della gestione del Fondo antiusura e disposta l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 108 del 1996, in materia di usura.

## **Comitato di sicurezza finanziaria (art. 11, co. 1)**

Si modifica il ruolo del **Comitato di sicurezza finanziaria**, che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell'uso improprio del finanziamento degli enti non profit a fini terroristici. Vengono inoltre preciseate le procedure per il congelamento di fondi e risorse economiche.

## **Modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 in tema di contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, antiriciclaggio e antiterrorismo (art. 11, co. 2)**

Introdotte modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007, estendendo alcuni poteri del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la **prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche**, all'ambito della lotta al **finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa**. Introdotti anche obblighi, ricalcati dalla normativa antiriciclaggio, per il contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Stabilita, infine, un'ulteriore condizione per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati parte di un gruppo bancario o finanziario.

## **Modifiche all'articolo 1, co. 66, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici (art. 12)**

Si stabilisce che l'**accredito a favore del soggetto beneficiario** entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo vada riferito ai **pagamenti con carte di pagamento** (carta di debito, carta di credito e carte prepagate) effettuati presso i soggetti ivi tenuti ad accettarli.

## **Adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 13, co. 1)**

Modificata la disposizione riguardante la composizione del **Consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti**, prevedendo come membro in aggiunta al direttore generale del Tesoro il **direttore generale dell'Economia**.

## **In materia di rapporto di correlazione tra pubbliche amministrazioni e società quotate e in materia di cause d'ineleggibilità e decadenza del sindaco nelle società (art. 13, co. 1-bis)**

Si esclude la sussistenza di rapporti di correlazione, per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile, fra le **pubbliche amministrazioni** che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le **società** che abbiano azioni **quotate in mercati regolamentati** e che siano dalle suddette pubbliche amministrazioni partecipate, anche in modo indiretto. Di conseguenza, ai rapporti in oggetto non si applicano le regole – definite dalla stessa società sulla base dei principi stabiliti dalla CONSOB ai sensi del citato articolo 2391-bis – intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Si limita l'ambito delle società che, avendo determinati rapporti con un'altra società, rilevano al fine della determinazione delle **ineleggibilità al collegio sindacale** di quest'ultima società: si stabilisce che l'ambito è costituito solo dalle società (diverse comunque da Stato e pubbliche amministrazioni) che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale oppure per finalità di natura economica o finanziaria.

## **Norme regolamentari per l'amministrazione del patrimonio (art. 13, co. 1-ter)**

Introdotta una norma qualificata come di interpretazione autentica di una disposizione del Regio decreto n. 2440 del 1923 in forza della quale le norme regolamentari vigenti per l'**amministrazione del patrimonio** e per la contabilità generale dello Stato sono modificate mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

## **In materia di Turismo (art. 14, co. 1-4 e 6-7)**

Si dispone l'erogazione di contributi destinati sia alla creazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento di **alloggi** destinati, a condizioni agevolate, ai **lavoratori del comparto turistico-ricettivo**, sia al sostegno dei **costi di locazione** sostenuti dai lavoratori

stessi. Lo stanziamento previsto è pari a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono destinate ai soggetti che gestiscono alloggi per i lavoratori del comparto, a strutture turistico-ricettive o a esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Si prevede che con decreto del Ministro del Turismo siano definiti i costi ammissibili, le categorie dei beneficiari, le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi (che dovranno mantenere canoni calmierati per almeno cinque anni, con riduzioni di almeno il 30% rispetto ai valori di mercato), nonché i criteri e le modalità di controllo dei contributi erogati. Inoltre, viene prorogata al 31 marzo 2026 la possibilità di realizzare interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese (misura PNRR), applicando tale proroga anche ai procedimenti amministrativi già in corso.

### **Proroga del termine per adempimenti degli intestatari catastali di strutture ricettive all'aperto (art. 14, co. 5)**

Si differiscono dal 15 giugno al 15 dicembre 2025 alcuni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di **atti di aggiornamento di mappe catastali** e del **Catasto fabbricati**, relativi a **strutture ricettive all'aperto**.

### **Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato (art. 14, co. 6-bis)**

Modificata la norma transitoria nell'ambito della disciplina dei **contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato** riguardante uno dei presupposti di ammissibilità – cosiddette “causali” – di una durata dei contratti superiore a dodici mesi, e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi. La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

### **Rifinanziamento Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria (art. 14-bis, co. 1 e 3)**

Incrementata di 30 milioni di euro per il 2025 la dotazione del **Fondo per sostenere la filiera dell'editoria libraria**.

### **Rifinanziamento Fondo per la cultura per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale (art. 14-bis, co. 2-3)**

Autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 al fine di rifinanziare il **Fondo per la cultura** per il finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di **contributi in**

**conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.**

### **In materia di Programmi di sviluppo rurale (art. 15, co. 1)**

Si estende anche al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste la possibilità di rimodulare i rispettivi **Programmi nazionali di sviluppo rurale**. Questo per massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022, da utilizzare entro il temine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

### **Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura (art. 15, co. 2)**

Si incrementa la dotazione del **Fondo per l'innovazione in agricoltura** di 47 milioni di euro per il 2025.

### **Fondo per il sostegno della filiera suinicola (art. 15, co. 3)**

Si incrementa di 5 milioni di euro, per il 2025, il **Fondo per il sostegno della filiera suinicola**.

### **Modifiche alla legge n. 206 del 2023 (art. 15, co. 3-bis)**

Modificata la destinazione del **Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo** individuando come finalità esclusivamente la protezione delle indicazioni geografiche registrate.

### **Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della “lingua blu” (art. 15, co. 3-ter)**

Si specifica che le **imprese zootecniche** beneficiarie degli **indennizzi per i danni causati dalla malattia “lingua blu”** sono quelle riconosciute come focolai di infezione e che hanno subito un danno a causa della morte o del non possibile utilizzo produttivo dei capi infetti.

### **Stanziamento di risorse per la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco (art. 15, co. 3-quater)**

Si autorizza l'Anci a destinare la somma di 1 milione e 500 mila euro al fine di supportare la candidatura della **cucina italiana** come **patrimonio culturale immateriale dell'Unesco**.

## **Funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'industria (art. 16)**

Si introducono alcune modifiche all'art. 62-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 – che istituiva la fondazione Centro italiano di ricerca per l'automotive – al fine di implementare la funzionalità di tale Centro di ricerca ampliandone le competenze e modificandone la denominazione in **Istituto Italiano di ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'industria**.

## **Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (art. 16-bis)**

Rifinanziata l'autorizzazione di spesa relativa all'**Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile**, per 1 milione di euro a partire dal 2025.

## **Fondazione EBRI (art. 16-ter)**

Prevista l'erogazione a favore della **Fondazione EBRI** (*European Brain Research Institute*), a decorrere dal 2026, di un contributo pari a 1 milione di euro, per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso.

## **Sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 17)**

Introdotte disposizioni di **sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane**, prevedendo che possa essere utilizzato il cosiddetto “**Fondo 394**” per concedere finanziamenti agevolati anche alle **imprese che investono in India o che vi si approvvigionano o vi esportano**, anche qualora facciano parte della filiera produttiva. Nel rispetto di alcuni requisiti, è inoltre ammesso anche il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal Fondo per la promozione integrata.

Gli aiuti sono concessi – nel limite di 200 milioni di euro – nel rispetto della disciplina *de minimis* sugli aiuti di stato, sulla base di deliberazioni del Comitato agevolazioni. Viene inoltre estesa la quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dell'importo del finanziamento concesso dal Fondo rotativo 394 anche per gli investimenti effettuati in India e nel continente africano, includendo tra i beneficiari anche le start-up innovative e le PMI innovative, a prescindere dalla regione in cui sono ubicate.

Sempre nel rispetto di determinate condizioni e della disciplina *de minimis* sugli aiuti di stato, anche le imprese che fanno parte di una filiera orientata alle esportazioni possono accedere agli interventi agevolativi per la transizione digitale o ecologica a valere sul Fondo 394. Infine, per quanto riguarda il **finanziamento dei crediti all'esportazione**, si specifica che sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

## In materia di start-up (art. 18)

Introdotte modifiche in materia di **incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative**. In particolare, nel concetto di “**investimenti qualificati**” si ricomprendono, per mezzo di un’interpretazione autentica, “gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Più precisamente, si ricomprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione “indirettamente” in Fondi per il Venture Capital (“FVC”). Si modifica la condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dalle forme di previdenza complementare (Fondi pensione), prevedendo che tali investimenti, a partire dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento (5 per cento per il 2026 e 10 per cento a partire dal 2027) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Laddove gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare effettuino investimenti in piccole e medie imprese per il tramite di Fondi per il Venture Capital, ai fini del citato regime fiscale, si richiede che: l’importo totale delle risorse sia investito entro la durata del FVC e ciascuna PMI rispetti uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’art. 21, par. 3, lett. a), b) e c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

## Risorse per il settore radio televisivo (art. 18-bis)

Approvata la spesa di 16,5 milioni di euro per l’erogazione nel 2025 di un contributo straordinario alle **emittenti televisive e radiofoniche locali**.

## CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

### In materia di enti territoriali (art. 19)

Si interviene co. 932-bis dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019, stabilendo che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della **Gestione commissariale del Comune di Roma**, Roma capitale provvede alla **cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale** stessa. Si prevede che tale disposizione non si applichi per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell’accertamento definitivo del debito pregresso del Comune di Roma ai sensi del co. 932 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all’art. 14, co. 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate all’ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dopo il sopracitato co. 932-bis dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2019 si introduce una disposizione che prevede, tra l’altro, che Roma Capitale attua il Piano di cui ai precedenti co. 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall’art. 14 del decreto-legge n.

78 del 2010 ai fini dell'**attuazione del piano di rientro del debito pgresso del Comune di Roma**, anche attraverso la **stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali** relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

### **Risorse per assunzioni Regione Calabria (art. 19, co. 1-bis)**

Si stabilisce che le risorse di cui all'art. 3, co. 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 44 del 2023, destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Calabria ai fini di specifiche **assunzioni**, siano attribuite alla **Regione Calabria**, che provvede al relativo riparto.

### **Contratti a tempo determinato per tre dirigenti al Comune di Lampedusa e Linosa (art. 19, co. 1-ter)**

Si autorizza il **Comune di Lampedusa e Linosa** ad **assumere** a tempo determinato, fuori dalla dotazione organica e sino al 31 dicembre 2030, **tre dirigenti** per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. L'assunzione deve avvenire a valere su risorse del bilancio del Comune stesso, e può avvenire solo qualora il rapporto tra le spese di personale del Comune e le entrate correnti sia al di sotto una data soglia come prevista dalla normativa vigente.

### **Rivalutazione del canone unico patrimoniale (art. 19-bis)**

Prevista la **rivalutazione annuale** in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo del **canone unico patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

### **Addizionale comunale sui diritti d'imbarco nella Regione Sicilia (art. 19-ter)**

Si esclude, a partire dal 1° gennaio 2026 e a talune condizioni, dall'ambito di applicazione dell'**addizionale comunale sui diritti di imbarco** gli aeroporti della **Regione Sicilia**.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 2551](#)

Prima lettura Senato

[AS 1565](#)

[Legge n. 118/25 dell'8 agosto 2025](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

[Testo Coordinato Del Decreto-Legge 30 Giugno 2025, N. 95](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
FDI	80 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	2 (100%)	0 (0%)
LEGA	40 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	36 (100%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	3 (50,0%)	3 (50,0%)
NM-M-C	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	47 (100%)	0 (0%)